



REGIONE LIGURIA

FAQ – Emergenza COVID – 19, domande e risposte su Ordinanza 22/2020

1

Si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione dei **Punti 17 e 18** del dispositivo dell'Ordinanza n. 22/2020 e, specificatamente:

- **Punto 17:** nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020 l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15,00;
- **Punto 18:** nella giornata del 1 maggio 2020 gli esercizi commerciali di cui al punto 17 restano chiusi tutto il giorno,

R: Tali disposizioni trovano applicazione esclusivamente per gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare.

Il settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario (pasticcerie, gelaterie etc.) sono settori economici diversi che seguono una diversa regolamentazione e che, pertanto, non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15 nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020 e neanche alla chiusura del 1 Maggio.

Tale disposizione non trova pertanto applicazione nelle tipologie di commercio al dettaglio di cui all'allegato 1 del d.P.C.M. 10 aprile 2020 diverse da Ipermercati, Supermercati e Discount di alimenti vari.

2

Si chiedono chiarimenti circa l'art. 1 della ordinanza 22/2020 ed in particolare se in "vendita di cibo da asporto" sono ricomprese anche le bevande.

R: Sì.

Come precisato dallo stesso articolo 1 della ordinanza 22/2020 gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande sono autorizzati alla vendita per asporto e, conseguentemente anche la vendita da asporto di bevande è consentita con le modalità e nei termini stabiliti nella medesima ordinanza.

3

E' consentito l'allenamento e l'addestramento cani da parte di istruttori cinofili?

R: L'Ordinanza n. 22 in data 26/4/2020 del Presidente della Regione Liguria consente l'allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza.

E' pertanto consentito lo svolgimento dell'attività da parte dell'istruttore cinofilo, se esercitata con le modalità sopra indicate.

Diversamente non si ritiene possa essere consentita l'attività di educatore cinofilo, che per svolgere la propria attività deve necessariamente interagire strettamente con il proprietario del cane, aiutandolo a comprendere, indirizzare ed eventualmente correggere i comportamenti dell'animale.